
Circolare di studio n. 7/2016

Periodo 1-15 Maggio

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>Termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche slegate dal mod. 730 precompilato</i>	<i>3</i>
<i>Acquisto dell'abitazione dall'impresa costruttrice e detrazione Irpef nella misura del 50% dell'IVA pagata</i>	<i>4</i>
<i>Validità operatività delle opzioni per i regimi agevolati.....</i>	<i>4</i>
<i>Tassazione dei dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica, non esercente un'attività d'impresa.....</i>	<i>6</i>
<i>Invio della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato... </i>	<i>7</i>
<i>Richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate di documentazione per riscontro dati presenti in dichiarazione dei redditi e ravvedimento operoso</i>	<i>10</i>
<i>Come e dove presentare l'istanza d'interpello</i>	<i>11</i>
Agenda.....	13
<i>Scadenario dall'1 al 15 maggio 2016.....</i>	<i>13</i>
Indici & dati.....	20
<i>Coefficienti di rivalutazione del TFR.....</i>	<i>20</i>
<i>Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....</i>	<i>22</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente</i>	<i>22</i>
<i>Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti</i>	<i>23</i>
<i>Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di marzo 2016</i>	<i>24</i>
<i>Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di marzo 2016.....</i>	<i>26</i>
Scheda operativa	28
<i>Dossier esemplificativo degli interventi ammissibili a beneficiare della detrazione Irpef per ristrutturazioni edilizie</i>	<i>28</i>
Dossier Casi	33
<i>Quadro RW e sanzione amministrativa per omessa compilazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Come individuare il bonus spettante per gli acquisti di beni immobili destinati alla locazione</i>	<i>36</i>

Bene a sapersi

Termine per l'invio telematico delle certificazioni uniche slegate dal mod. 730 precompilato

I sostituti d'imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di ciascun anno, le *certificazioni uniche* attestanti:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
- i redditi di lavoro autonomo;
- le provvigioni;
- i redditi diversi;

corrisposti nel corso dell'anno precedente, tenendo, in ogni caso, anche presente che entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, i medesimi sostituti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare e/o spedire, in duplice copia, la predetta certificazione ai soggetti percipienti.

Rispetto alle informazioni e ai dati richiesti la certificazione inerente all'anno 2014 (che doveva essere trasmessa nel 2015), la legge di stabilità per l'anno 2016 ha apportato alcune implementazioni, stabilendo che nella certificazione devono necessariamente anche risultare segnalati:

- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;
- le precisazioni e i dati anche se limitati ai soli fini contributivi e assicurativi;
- i dettagli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata;

in quanto, le medesime, riportando i predetti dati e informazioni, si devono considerare a tutti gli effetti equiparate a un adempimento dichiarativo.

Così operando, si è pervenuti ad una effettiva riduzione del mod. 770, la cui presentazione tende a riguardare esclusivamente:

- le ritenute alla fonte operate;
- le ritenute alla fonte corrisposte all'Erario;
- le compensazioni che sono state poste in essere.

Inoltre, a partire l'attuale certificazione unica è stata volutamente articolata in due versioni: sintetica e ordinaria.

Specificamente:

- *la certificazione unica sintetica*, che si presenta sostanzialmente conforme a quella dell'anno o periodo d'imposta precedente, deve essere inviata o consegnata agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di corresponsione del compenso o del provento;
- *la certificazione unica ordinaria*, che deve costituire oggetto di invio telematico all'Agenzia delle entrate, come regola, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione, nella quale, come accennato, sono compresi maggiori dati e informazioni rispetto a quella "sintetica".

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 8 aprile 2016, n. 12/E (quesito 8.8.), ha puntualizzato che anche per l'adempimento 2016 (anno di competenza: 2015), tenuto conto che la *certificazione unica* ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 2015, l'invio delle certificazioni che non contengono dati da utilizzare per *l'elaborazione della dichiarazione precompilata modello 730/2016*, può validamente avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

In pratica, con la predetta puntualizzazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi 2015 per la cui dichiarazione non è previsto l'utilizzo del mod. 730/2016, può essere validamente trasmessa entro l'1 agosto 2016 (*tenendo conto anche dei successivi spostamenti normative vigenti*).

Acquisto dell'abitazione dall'impresa costruttrice e detrazione Irpef nella misura del 50% dell'IVA pagata

L'art. 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 espressamente prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, che deve risultare effettuato entro il 31 dicembre 2016 di *unità immobiliari a destinazione residenziale*:

- di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente;
- cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Tale detrazione, che, come detto, è pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo d'acquisto, deve necessariamente risultare ripartita in dieci quote costanti da detrarre:

- nell'anno in cui sono state sostenute le spese;
- nei nove periodi d'imposta successivi.

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che:

- *la detrazione Irpef*, che si rende operativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è di entità pari al 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisizione di unità immobiliari effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

E' evidente, quindi, che ai fini della detrazione deve necessariamente risultare coerente l'applicazione del "principio di cassa". Pertanto, la corresponsione dell'Iva deve risultare eseguita nel periodo di imposta 2016;

- l'Iva versata a titolo di in acconto nel corso dell'anno 2016 per acquisti che risulteranno effettivamente posti in essere nel 2017, non può essere considerata detraibile, in quanto la norma fa espresso riferimento agli acquisti effettuati o da effettuare "*entro il 31 dicembre 2016*";
- la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può risultare assoggettata all'Iva anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l'impresa costruttrice cedente manifesti espressamente l'opzione per la relativa imposizione. La presenza della manifestazione per l'imponibilità Iva della cessione, consente la spettanza della detrazione Irpef indipendentemente dalla data di fine lavori, in quanto il disposto normativo agevolativo predetto non indica alcun termine per il "fine lavori";
- l'acquisto nel corso del periodo di imposta 2016 di un'unità immobiliare che l'impresa costruttrice cedente ha precedentemente concesso in locazione consente, comunque, di beneficiare della detrazione.

Validità operatività delle opzioni per i regimi agevolati

Il comma 88 della legge di stabilità per il 2015 non è stato modificato e, pertanto, i contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio, di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, *convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, hanno la possibilità di ... "continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque fino al trentacinquesimo anno di età"*.

Analoga facoltà deve necessariamente risultare riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 *undecies* dell'art. 10 della L. 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.

Il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, costituiva il *regime naturale* dei soggetti che possedevano i requisiti previsti e non incorrono in una delle cause di esclusione espressamente indicate.

Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario.

In alternativa, agli stessi contribuenti era stata riconosciuta la possibilità di optare per l'applicazione:

- dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino alla fine del periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età;

oppure, in alternativa, di applicare il regime agevolato specificamente introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residuava dalla data di inizio dell'attività.

Con la legge di stabilità per il 2016 sono state apportate significative modifiche al regime forfetario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare:

- sono state elevate le soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente cui fare riferimento per l'accesso al regime;
- è stata abrogata la norma che prevedeva l'esclusione dal regime di coloro che, nell'anno precedente, avevano percepito redditi d'impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
- è stato previsto che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di € 30.000,00.

Anche le agevolazioni previste per le *nuove attività* hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico:

- i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l'abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente);
- la misura dell'imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15% al 5%);
- il periodo di applicazione del beneficio che passa da tre a cinque anni, con decorrenza da quello di inizio dell'attività.

In materia di scelte operative, la regola generale disciplinata dall'art. 3 del D.P.R. del prevede, stabilisce che l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il soggetto interessato o contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio.

Tuttavia, come nelle situazioni predette, in considerazione delle predette significative intervenute variazioni normative, si ritiene applicabile la deroga espressamente contenuta nell'art. 1 del citato decreto, secondo cui "*è comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative*".

Ne deriva, di conseguenza, che i soggetti che, nel 2015:

- avevano optato per il regime ordinario;
- oppure:*

- avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio;
hanno la possibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, di procedere a revocare la decisa opzione e, quindi, accedere al regime forfetario.
- In concreto, nelle situazioni in cui risultano sussistere i presupposti, i soggetti interessati possono anche scegliere di applicare le disposizioni previste per le *nuove attività economiche*, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

Tassazione dei dividendi corrisposti da società residenti al socio persona fisica, non esercente un'attività d'impresa

Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche non imprenditoriderivanti da partecipazioni detenute in società di capitali residenti è necessario distinguere tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:

- *partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, qualificate*, quelle in cui:
 - risultano detenuti più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
oppure:
 - la partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore al 25%;
- *partecipazioni in soggetti Ires, società quotate, qualificate*, quelle in cui:
 - risultano detenuti più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria;
oppure:
 - la partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- *partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, non qualificate*, quelle in cui:
 - risulta detenuta una percentuale di entità inferiore o uguale al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
oppure:
 - la partecipazione al capitale o al patrimonio è di entità inferiore o uguale al 25%;
- *partecipazioni in soggetti Ires, società quotate, non qualificate*, quelle in cui:
 - risulta detenuta una percentuale inferiore al 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria;
oppure:
 - la partecipazione al capitale o al patrimonio è di entità inferiore al 5%.

Da quanto brevemente accennato, si deduce che i dividendi che vengono corrisposti da società residenti al socio persona fisica, non esercente un'attività d'impresa, inerenti ad una partecipazione:

- *qualificata*, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio da considerare in sede di adempimento dichiarativo nella misura del 49,72% (o del 40% se prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007);
- *non qualificata*, devono essere assoggettati interamente alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% (20% fino al 30 giugno 2014) e, quindi, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo del socio non devono essere compresi nel modello Unico;

tenendo presente, in ogni caso, che per i soci di società a responsabilità limitata trasparenti ex art. 116 del Tuir, l'effettivo incasso dei dividendi che si sono formati in tale regime fiscale non costituiscono reddito, in quanto già tassato per trasparenza in capo ai medesimi.

L'aliquota del 26%, di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, si rende operativa ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati

percepiti dal 1° luglio 2014 (e, quindi, compresi quelli che sono stati incassati nel corso dell'anno 2015, che costituisce oggetto di adempimento dichiarativo nel 2016). In concreto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 26%, si deve fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assume rilevanza la data di delibera di distribuzione dei dividendi.

Invio della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

I contribuenti titolari di *utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale*, per non dover pagare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato devono necessariamente presentare alternativamente all'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposito modello approvato con il provvedimento 21 aprile 2016, n. 58258, la *dichiarazione sostitutiva*:

- *di non detenzione di un apparecchio tv*, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- *di non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento*, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- *che il canone non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante* in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- *del venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata*. Tale dichiarazione deve essere tempestivamente effettuata se vengono meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, come, a titolo meramente indicativo, nell'ipotesi di successivo acquisto di un apparecchio televisivo;

tenendo in considerazione che:

- le medesime possono essere rese anche da un *erede* in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto;
- la non detenzione di un apparecchio televisivo, per espressa previsione di legge, esplica validità con effetto annuale;
- per famiglia anagrafica si deve necessariamente intendere un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

La dichiarazione sostitutiva può essere inviata:

- direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia stessa;
 - avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; considerando la medesima presentata nella data risultante dalla ricevuta che viene rilasciata in via telematica;
- oppure, se non è possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione può anche essere:
- spedita a mezzo del servizio postale *in plico raccomandato senza busta*, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, all'indirizzo:

Agenzia delle entrate Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 10121 Torino.

che si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Dopo aver precisato che la *dichiarazione di non detenzione di alcun apparecchio tv* ha validità annuale e, di conseguenza, deve essere presentata per ogni anno in cui permane tale condizione, si ritiene opportuno puntualizzare che la dichiarazione sostitutiva in argomento:

- per l’anno 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione - per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 - deve essere presentata, salvo proroghe:
 - a mezzo del servizio postale;
 - in via telematica;nel termine unico del 16 maggio 2016;
- se viene presentata dal 17 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’art. 10 del citato regio decreto-legge n. 246/1938;
- se risulta presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017;
- per i periodi annuali successivi al 2016, deve essere presentata:
 - dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento medesimo, per esplicitare effetti dal 1° gennaio di un determinato anno di riferimento. A titolo indicativo: la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, esplicita effetti per l’intero canone dovuto per il 2017;
 - dal 1° febbraio al 30 giugno, per avere effetto dal semestre luglio-dicembre di un determinato anno di riferimento. Ad esempio: la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esplicita effetti per il semestre luglio-dicembre 2017.

Inoltre, è anche opportuno tenere in considerazione che:

- nell’ipotesi di attivazione di nuova utenza di fornitura di energia elettrica residenziale da parte di soggetti che non sono già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, in modo da esplicitare effetti dalla data di attivazione della fornitura medesima e fino al 31 dicembre del medesimo anno;
 - per le sole nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura;
 - la dichiarazione in argomento deve essere presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento, anche per suggellamento;
- mentre l’eventuale “dichiarazione di variazione dei presupposti”, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui risulta presentata.

Per completezza, si pone in rilievo che il “quadro A” del previsto modello di dichiarazione sostitutiva, che si compone di due sezioni “Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti” (da utilizzare alternativamente), deve essere compilato per comunicare la non detenzione di un apparecchio televisivo.

QUADRO A ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE

	Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208								
Dichiarazione	<p>Dichiara</p> <p><input type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾ da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾</p> <p><input type="checkbox"/> che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv ⁽²⁾, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica ⁽³⁾, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento</p>								
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: center; width: 150px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">giorno</td> <td style="padding: 2px;">mese</td> <td style="padding: 2px;">anno</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>			giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno							

Ai fini procedurali:

- la sezione “Dichiarazione” deve essere compilata per denunciare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica:
 - è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure
 - è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento;
- la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” deve essere utilizzata per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata (ad esempio nel caso di acquisto di un televisore), nel qual caso è anche necessario specificare, nell'apposito campo, la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.

Il “quadro B”, del previsto modello di dichiarazione sostitutiva, che esplica effetti per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione e si compone di due sezioni “Dichiarazione” e “Dichiarazione di variazione dei presupposti” (da utilizzare alternativamente), deve risultare compilato per richiedere il non addebito del canone in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il canone è dovuto in relazione ad altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, come, a titolo meramente indicativo, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, che, però, risultano titolari di utenze elettriche separate.

QUADRO B ⁽¹⁾ - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L'ADDEBITO

	Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445								
Dichiarazione	<p>Dichiara</p> <p><input type="checkbox"/> che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica ⁽³⁾</p> <p>Codice fiscale <table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: center; width: 300px; height: 15px;"></table></p>								
Dichiarazione di variazione dei presupposti	Dichiara il venir meno dei presupposti di cui alla dichiarazione sostitutiva del <table style="float: right; border: 1px solid black; text-align: center; width: 150px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">giorno</td> <td style="padding: 2px;">mese</td> <td style="padding: 2px;">anno</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table>			giorno	mese	anno			
giorno	mese	anno							

Ai fini procedurali:

- la sezione “Dichiarazione” deve essere compilata per dichiarare che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante, in quanto il medesimo si rende dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro

componente della stessa famiglia anagrafica, nel qual caso deve anche risultare specificato il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica intestatario dell'utenza elettrica su cui il canone viene addebitato;

- la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” deve essere utilizzata per comunicare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, nel qual caso è anche necessario specificare, nell'apposito campo, la data di presentazione della precedente dichiarazione sostitutiva.

Richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate di documentazione per riscontro dati presenti in dichiarazione dei redditi e ravvedimento operoso

La comunicazione inviata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per avviare i controlli formali di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella quale viene normalmente richiesta la documentazione ai fini della verifica dei dati indicati nella dichiarazione *non è ostativa* per porre in essere il ravvedimento operoso di eventuali irregolarità eventualmente rilevate in sede di reperimento dei documenti richiesti.

Al riguardo, infatti, è opportuno tenere in considerazione che:

- il comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente l'accesso al ravvedimento operoso sempreché la violazione non sia stata già constatata, e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;
- il comma 1-ter del medesimo art. 13, tuttavia, tale preclusione non opera per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, *salva la notifica*:
 - degli atti di liquidazione;
 - degli atti di accertamento;comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi:
 - dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600-Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni;
 - dell'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600-Controllo formale delle dichiarazioni;
 - dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633-Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.

Da quanto accennato, si deduce che, *per quanto riguarda il controllo formale*, l'accesso al ravvedimento operoso si deve considerare:

- *precluso* dal recapito della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente;
- *non precluso* dall'eventuale richiesta di documentazione, finalizzata alla verifica dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Pertanto, le comunicazioni con cui viene richiesta la documentazione, inviate:

- al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato);
e/o:
- direttamente al contribuente;

non costituiscono preclusione all'esercizio del ravvedimento da parte del contribuente, purché lo stesso avvenga prima della ricezione della comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Come e dove presentare l'istanza d'interpello

L'istanza d'interpello, per la sua validità procedurale, deve necessariamente contenere:

- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale);
 - l'indicazione della specifica tipologia di interpello;
 - la descrizione puntuale della fattispecie;
- e, quindi:
- l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, in quanto il contribuente non si può limitare a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso;
 - le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione;
 - l'applicazione o la disapplicazione;
 - l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
 - la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
- e, infine:
- la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale, nel qual caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.

Nel caso in cui le istanze risultino carenti dei predetti dati, diversi da quelli inerenti:

- all'identificazione dell'istante;
- e/o:
- alla descrizione puntuale della fattispecie;

l'ufficio interessato dell'Agenzia delle entrate procederà ad invitare alla regolarizzazione il contribuente, il quale deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni che sono state ritenute o assunte come carenti.

Per tutte le tipologie di interpello, è previsto che l'istanza sia presentata:

- a mano;
 - mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso ricevimento;
 - per via telematica attraverso la posta certificate (pec);
- tenendo presente che le istanze, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell'imposta di bollo:
- *istanze ramo entrate*, per questioni concernenti tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle entrate, devono essere presentate:
 - alla Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale dell'istante;
 - direttamente alla Direzione centrale Normativa, se si tratta di interpelli presentati da:
 - Amministrazioni centrali dello Stato;
 - Enti pubblici a rilevanza nazionale;
 - soggetti non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall'identificazione diretta;
 - soggetti di più rilevante dimensione, individuabili in quelli con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
 - *istanze ramo territorio*, per questioni concernenti:
 - l'imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa;
 - le tasse ipotecarie;
 - i tributi speciali catastali;nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale, devono essere presentate

- alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello;
- direttamente alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare, se si tratta di interPELLI presentati da:
 - Amministrazioni centrali dello Stato;
 - Enti pubblici a rilevanza nazionale;
 - soggetti non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale o dall'identificazione diretta;
 - soggetti di più rilevante dimensione, individuabili in quelli con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.

L'Agenzia non ha la possibilità di procedere a formulare il proprio parere e, di conseguenza, deve necessariamente dichiarare l'inammissibilità quando:

- le istanze sono prive dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere;
- le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;
- non sussistono o non ricorrono obiettive condizioni di incertezza;
- le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che risultino indicati elementi di fatto o di diritto nuovi;
- le istanze vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o dell'interpello nuovi investimenti e/o degli interPELLI richiesti in seno al regime di adempimento collaborativo;
- le istanze vertono su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente risulta esserne formalmente a conoscenza;
- il contribuente, invitato a integrare i dati che sono ritenuti carenti, non provveda all'integrazione o alla regolarizzazione nei termini previsti.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 maggio 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° maggio 2013-30 aprile 2014 e 1° maggio 2014-30 aprile 2015 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° maggio 2014-30 aprile 2015 e 1° maggio 2015-30 aprile 2016 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di € 5.164.568,99 e di € 1.032.913,80.	
2	ACCISA SUL GAS NATURALE Versamento dell'accisa sul gas naturale in rata d'acconto calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente.	
2	ACCONTO IRES E IRAP-VERSAMENTO Pagamento del secondo o dell'unico acconto di imposta ai fini Ires ed Irap dovuti dalle società aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1° giugno 2015 - 31 maggio 2016.	
2	AGENTI E RAPPRESENTANTI-PROVVIGIONI Per i preponenti di agenti e rappresentanti di commercio, scade il termine per procedere sia a consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre solare precedente, sia per corrispondere le suddette provvigioni.	
2	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono procedere alla redazione del rendiconto evidenziante anche le entrate e le spese inerenti a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare l'entità del reddito	

	imponibile.	
2	COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA Per i soggetti tenuti ad effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria scade il termine per effettuare la trasmissione telematica dei dati inerenti all'anno solare precedente. La comunicazione riguarda pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, uffici marittimi e uffici della motorizzazione civile, sezione nautica, direttori delle circoscrizioni di aeroporto, persone fisiche che hanno corrisposto interessi passivi, premi di assicurazione e contributi previdenziali predisposti dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, imprese assicuratrici e enti previdenziali.	
2	COMUNICAZIONE PERIODICA INTERMEDIARI FINANZIARI Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati inerenti ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria relativi allo scorso mese di marzo.	
2	CONTRATTI DI LOCAZIONE I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono eseguire la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso ed effettuare il pagamento dell'imposta con F24 Elide.	
2	CONTRIBUTI ENPALS I soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport devono procedere alla presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, utilizzando il flusso "Uniemens".	
2	CONTRIBUTO ANNUO SISTRI L'iscrizione al Sistri comporta la corresponsione del contributo annuo per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema, da pagare sia per ciascuna unità locale e/o sede legale nella quale si producano e/o gestiscano rifiuti, sia per ciascuna attività posta in essere all'interno dell'unità locale e/o sede legale e per ciascun veicolo.	
2	DATORI DI LAVORO AGRICOLO I Datori di lavoro agricolo devono inviare telematicamente all'Inps la denuncia contributiva della manodopera occupata inerente agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello Dmag), inerente al trimestre solare precedente.	
2	ESERCENTI TRASPORTO MERCI E PERSONE-AGEVOLAZIONI Gli esercenti l'attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto di persone, ammessi alla riduzione di cui al D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, devono presentare, per i consumi del primo trimestre 2016, la dichiarazione utile ai fini	

	della fruizione del beneficio di cui sopra.	
2	ENTE DI ASSISTENZA E DI PRONTO SOCCORSO-AGEVOLAZIONI L'ente di assistenza e di pronto soccorso ammesso all'agevolazione di cui al D.M. 31 dicembre 1993, deve presentare, per ciascun trimestre, entro il mese successivo al trimestre stesso, all'Ufficio dell'Agenzia competente per territorio, apposita istanza di rimborso recante oltre alla denominazione, codice fiscale e sede dell'ente, gli estremi del provvedimento di ammissione al beneficio, nonché tutte le indicazioni relative a ciascuna autoambulanza di propria pertinenza in esercizio (marca, cilindrata e potenza del motore, targa, località dove presta servizio, tipo di alimentazione), il consumo di carburante registrato nel trimestre di riferimento, con allegate le copie dei relativi fogli di viaggio da cui risultino i servizi effettuati, la percorrenza in chilometri, e la documentazione comprovante l'acquisto del carburante.	
2	IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese marzo.	
2	IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE Per i soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale scade il termine per eseguire, utilizzando il modello F24, il versamento della seconda rata bimestrale.	
2	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel mese di marzo, nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori riscossi nel mese di febbraio.	
2	INTRA 12-PRESENTAZIONE Invio telematico del modello Intra 12 inerente agli acquisti intracomunitari di beni annotati con riferimento al secondo mese precedente da parte dei soggetti interessati, specificando l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.	
2	IVA-OPERATORI FINANZIARI Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a € 3.600,00 relative al periodo 2015 da parte di operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, ecc.).	
2	IVA-RIMBORSI O COMPENSAZIONI CREDITI TRIMESTRALI Termine ultimo per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello IVA-TR riguardante la richiesta di rimborso e/o della comunicazione di	

	utilizzo in compensazione del credito Iva del primo trimestre 2016. Al riguardo, si rammenta che l'adempimento può essere attivato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a € 2.582,28.	
2	MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti devono procedere alla presentazione del Mud riferito all'anno 2015. Detto modello deve anche essere presentato dalle imprese che hanno iniziato ad utilizzare il sistema Sistri.	
2	MODELLO UNICO E IRAP 2015 Presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi ed Irap 2015 (compresi eventuali modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri) da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015.	
2	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile del bimestre precedente.	
2	RAVVEDIMENTO SPRINT O RAPIDO-RITENUTE E IVA I contribuenti possono regolarizzare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente, la cui scadenza è avvenuto il 18 aprile 2016. Al riguardo si rammenta che i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione amministrativa del 15% viene ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.	
3	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile del bimestre precedente.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	

5	INAIL-RICHIESTA CONTRIBUTI Per le imprese, alle ore 18:00, scade il termine finale, per procedere all'invio telematico delle richieste di contributo sia per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, sia, infine, per l'attuazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
6	AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese di aprile da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra in ottemperanza.	
6	AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.	
10	AGENZIA DELLE DOGANE-PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di marzo da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
13	AGENZIA DELLE DOGANE-ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Invio dei dati relativi alle contabilità di marzo degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	

15	AGRITURISMO - CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornalieri.
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
15	ASSUNZIONI OBBLIGATORIE-PROSPETTO INFORMATIVO I datori di lavoro devono inviare telematicamente al competente ufficio del prospetto informativo inerenti alle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI-ANNOVAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.

15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente. <div data-bbox="268 1025 1270 1144" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>N.B.: si rammenta che i predetti documenti emessi devono essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">– ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese;– all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;</i>– all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.</i>	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

(fonte individuativa dati: Istat)

2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	14 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2016	Tfr maturato	Tfr maturato	Indice	Differenza	Incidenza	75% di F	Tasso fisso	Totale G+H coefficiente di

¹ Aggiornamento marzo 2016

	<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Istat</i>		<i>percentuale</i>		<i>1,5%</i>	<i>rivalutazione</i>
<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	99,7	-0,3	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	99,5	-0,4	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	99,6	-0,3	0,000000	0,000000	0,375	0,375000

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di marzo 2016

Nel mese di marzo 2016, che esplica effetti dal 15 aprile 2016 al 14 maggio 2016, il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2015 è pari a **0,375000**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare, tenendo presente che, con decorrenza dal mese di gennaio 2016, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è stata coordinata in relazione all'anno 2015. Ne deriva, di conseguenza, che la differenza in percentuale rispetto a dicembre 2015, su cui si deve determinare il 75%, deve avvenire utilizzando il nuovo coefficiente di raccordo [1,071].

Ai fini operativi, per il mese di marzo 2016 si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2015 (che da 107,0 raccordato diventa pari a 99,9) e quello del mese di marzo 2016 (99,06);
- ad individuare la differenza tra i due indici - pari a "-0,3" [99,9 – 99,6] – che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione [pari a: "0,000000"];
- a ridurre tale differenza al 75%: da "0,000000" a "0,000000" (75% di 0,000000);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di marzo è pari alla "0,375" [0,125 x 3];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del Tfr: pari a "**0,375000**" [0,000000 + 0,375].

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6										

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3

² Aggiornamento marzo 2016

³ Aggiornamento marzo 2016

2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	0,3									

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5									

⁴ Aggiornamento marzo 2016

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di marzo 2016

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,162	47,158	45,846	42,079	40,106	37,655	36,479	34,579	32,880	32,971	34,474	35,562	38,310
1948	36,198	36,587	35,633	35,501	35,963	36,251	38,093	36,576	35,700	36,230	35,989	35,649	36,182
1949	35,160	35,350	35,195	34,695	34,729	35,125	36,130	35,700	35,875	36,684	36,592	36,874	35,659
1950	37,017	36,923	37,434	36,885	36,825	36,341	36,336	35,705	35,007	35,436	35,076	34,992	36,146
1951	34,502	33,896	33,712	32,967	32,928	32,493	32,506	32,621	32,634	32,544	32,346	32,362	32,945
1952	32,464	32,108	32,013	31,861	31,739	31,530	31,454	31,439	31,214	31,155	31,116	31,233	31,602
1953	31,281	31,222	31,226	30,923	30,740	30,653	31,116	31,206	31,066	30,946	30,797	30,869	31,000
1954	30,827	30,698	30,789	30,596	30,210	29,963	29,855	29,883	29,927	29,977	29,840	29,798	30,188
1955	29,808	29,876	29,808	29,564	29,296	29,101	29,207	29,159	29,248	29,255	29,131	28,938	29,365
1956	28,738	28,358	28,026	27,857	27,711	27,826	27,888	27,875	27,801	27,954	27,922	27,773	27,972
1957	27,503	27,668	27,804	27,822	27,723	27,668	27,500	27,475	27,349	27,128	26,937	26,784	27,442
1958	26,515	26,626	26,589	26,175	25,905	25,731	25,795	25,914	25,997	26,250	26,344	26,476	26,189
1959	26,372	26,448	26,521	26,473	26,400	26,406	26,436	26,397	26,269	26,096	25,932	25,852	26,297
1960	25,647	25,750	25,844	25,798	25,689	25,588	25,520	25,562	25,583	25,575	25,458	25,390	25,617
1961	25,190	25,177	25,162	25,010	24,922	24,882	24,912	24,865	24,791	24,754	24,568	24,455	24,890
1962	24,236	24,212	24,071	23,773	23,773	23,660	23,570	23,615	23,503	23,415	23,327	23,089	23,682
1963	22,710	22,303	22,203	22,085	22,085	22,085	22,105	22,066	21,852	21,643	21,643	21,512	22,026
1964	21,310	21,255	21,165	21,075	20,986	20,794	20,673	20,638	20,553	20,435	20,352	20,269	20,794
1965	20,170	20,137	20,089	20,040	19,976	19,928	19,864	19,848	19,817	19,801	19,785	19,707	19,928
1966	19,645	19,645	19,629	19,568	19,522	19,537	19,522	19,537	19,537	19,476	19,415	19,355	19,537
1967	19,305	19,324	19,286	19,248	19,210	19,173	19,135	19,098	19,023	19,042	19,042	19,042	19,154
1968	18,968	18,986	18,968	18,931	18,913	18,931	18,949	18,931	18,894	18,876	18,858	18,785	18,913
1969	18,731	18,731	18,660	18,571	18,536	18,466	18,344	18,293	18,242	18,157	18,090	18,006	18,396
1970	17,907	17,777	17,729	17,648	17,585	17,553	17,522	17,475	17,335	17,259	17,168	17,093	17,506
1971	17,029	16,980	16,898	16,849	16,752	16,704	16,641	16,609	16,500	16,422	16,376	16,346	16,673
1972	16,255	16,164	16,120	16,075	15,973	15,886	15,814	15,729	15,575	15,370	15,263	15,223	15,786
1973	15,040	14,899	14,773	14,601	14,396	14,302	14,233	14,164	14,095	13,938	13,784	13,560	14,302
1974	13,384	13,163	12,788	12,631	12,451	12,216	11,925	11,686	11,316	11,087	10,921	10,826	11,974
1975	10,701	10,578	10,565	10,420	10,353	10,249	10,190	10,137	10,044	9,918	9,835	9,742	10,220
1976	9,645	9,488	9,292	9,024	8,873	8,833	8,779	8,705	8,552	8,273	8,101	8,001	8,771
1977	7,973	7,796	7,680	7,600	7,503	7,433	7,376	7,327	7,248	7,171	7,067	7,033	7,426
1978	6,966	6,895	6,825	6,752	6,680	6,624	6,575	6,545	6,458	6,388	6,333	6,287	6,604
1979	6,168	6,078	6,003	5,906	5,832	5,774	5,721	5,666	5,530	5,404	5,335	5,249	5,706
1980	5,081	4,995	4,950	4,873	4,830	4,785	4,705	4,658	4,561	4,484	4,392	4,335	4,710
1981	4,278	4,202	4,143	4,085	4,029	3,988	3,955	3,929	3,874	3,799	3,735	3,697	3,968
1982	3,649	3,601	3,568	3,536	3,497	3,463	3,413	3,353	3,305	3,242	3,200	3,178	3,411
1983	3,134	3,093	3,065	3,033	3,004	2,987	2,959	2,948	2,909	2,862	2,832	2,819	2,966
1984	2,786	2,756	2,737	2,718	2,702	2,687	2,678	2,670	2,651	2,624	2,608	2,591	2,682

1985	2,564	2,538	2,520	2,499	2,484	2,471	2,464	2,458	2,448	2,419	2,402	2,386	2,470
1986	2,375	2,359	2,350	2,343	2,335	2,326	2,326	2,321	2,315	2,302	2,293	2,287	2,328
1987	2,272	2,264	2,256	2,250	2,241	2,233	2,227	2,221	2,205	2,186	2,180	2,176	2,225
1988	2,165	2,159	2,150	2,142	2,137	2,129	2,124	2,115	2,104	2,088	2,070	2,064	2,120
1989	2,048	2,031	2,021	2,008	2,000	1,990	1,986	1,982	1,973	1,954	1,946	1,937	1,989
1990	1,925	1,912	1,905	1,898	1,892	1,885	1,878	1,866	1,855	1,840	1,828	1,821	1,874
1991	1,808	1,792	1,787	1,779	1,772	1,763	1,760	1,755	1,748	1,734	1,722	1,717	1,762
1992	1,704	1,700	1,692	1,685	1,677	1,671	1,668	1,667	1,661	1,652	1,642	1,639	1,671
1993	1,634	1,627	1,624	1,618	1,611	1,604	1,598	1,596	1,595	1,584	1,577	1,577	1,604
1994	1,568	1,562	1,559	1,555	1,549	1,546	1,542	1,539	1,535	1,526	1,521	1,515	1,543
1995	1,510	1,497	1,485	1,478	1,468	1,461	1,459	1,454	1,451	1,443	1,434	1,432	1,465
1996	1,430	1,426	1,422	1,414	1,408	1,406	1,408	1,407	1,403	1,402	1,398	1,396	1,410
1997	1,394	1,392	1,391	1,390	1,386	1,386	1,386	1,386	1,383	1,379	1,375	1,375	1,386
1998	1,371	1,368	1,368	1,365	1,362	1,361	1,361	1,360	1,359	1,356	1,355	1,355	1,361
1999	1,354	1,351	1,349	1,344	1,341	1,341	1,339	1,339	1,335	1,333	1,328	1,327	1,340
2000	1,325	1,319	1,316	1,315	1,311	1,307	1,304	1,304	1,302	1,298	1,293	1,292	1,307
2001	1,286	1,281	1,280	1,276	1,272	1,270	1,270	1,270	1,269	1,266	1,264	1,263	1,272
2002	1,257	1,253	1,250	1,246	1,244	1,242	1,241	1,239	1,237	1,234	1,231	1,230	1,242
2003	1,225	1,223	1,218	1,216	1,215	1,214	1,211	1,209	1,206	1,205	1,202	1,202	1,212
2004	1,200	1,197	1,196	1,193	1,191	1,188	1,187	1,185	1,185	1,185	1,182	1,182	1,189
2005	1,182	1,178	1,176	1,173	1,171	1,169	1,166	1,164	1,163	1,161	1,161	1,160	1,169
2006	1,157	1,154	1,152	1,150	1,146	1,145	1,142	1,141	1,141	1,142	1,142	1,141	1,146
2007	1,140	1,137	1,135	1,134	1,130	1,127	1,125	1,123	1,123	1,120	1,115	1,111	1,127
2008	1,108	1,105	1,100	1,097	1,091	1,086	1,082	1,081	1,083	1,083	1,087	1,089	1,091
2009	1,091	1,089	1,089	1,086	1,084	1,082	1,082	1,078	1,082	1,081	1,080	1,078	1,083
2010	1,077	1,075	1,073	1,069	1,068	1,068	1,064	1,062	1,065	1,063	1,062	1,058	1,067
2011	1,054	1,051	1,047	1,042	1,041	1,040	1,037	1,034	1,034	1,030	1,029	1,026	1,039
2012	1,022	1,018	1,014	1,009	1,010	1,008	1,007	1,003	1,003	1,003	1,004	1,002	1,008
2013	1,000	1,000	0,998	0,998	0,998	0,996	0,995	0,991	0,995	0,996	0,999	0,996	0,997
2014	0,994	0,995	0,995	0,993	0,994	0,993	0,994	0,992	0,996	0,995	0,997	0,997	0,995
2015	1,002	0,999	0,997	0,996	0,995	0,994	0,995	0,993	0,997	0,995	0,997	0,997	0,996
2016	0,999	1,001	1,000										

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di marzo 2016

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.716,2	4.615,8	4.484,6	4.107,9	3.910,6	3.665,5	3.547,9	3.357,9	3.188,0	3.197,1	3.347,4	3.456,2	3.731,0
1948	3.519,8	3.558,7	3.463,3	3.450,1	3.496,3	3.525,1	3.709,3	3.557,6	3.470,0	3.523,0	3.498,9	3.464,9	3.518,2
1949	3.416,0	3.435,0	3.419,5	3.369,5	3.372,9	3.412,5	3.513,0	3.470,0	3.487,5	3.568,4	3.559,2	3.587,4	3.465,9
1950	3.601,7	3.592,3	3.643,4	3.588,5	3.582,5	3.534,1	3.533,6	3.470,5	3.400,7	3.443,6	3.407,6	3.399,2	3.514,6
1951	3.350,2	3.289,6	3.271,2	3.196,7	3.192,8	3.149,3	3.150,6	3.162,1	3.163,4	3.154,4	3.134,6	3.136,2	3.194,5
1952	3.146,4	3.110,8	3.101,3	3.086,1	3.073,9	3.053,0	3.045,4	3.043,9	3.021,4	3.015,5	3.011,6	3.023,3	3.060,2
1953	3.028,1	3.022,2	3.022,6	2.992,3	2.974,0	2.965,3	3.011,6	3.020,6	3.006,6	2.994,6	2.979,7	2.986,9	3.000,0
1954	2.982,7	2.969,8	2.978,9	2.959,6	2.921,0	2.896,3	2.885,5	2.888,3	2.892,7	2.897,7	2.884,0	2.879,8	2.918,8
1955	2.880,8	2.887,6	2.880,8	2.856,4	2.829,6	2.810,1	2.820,7	2.815,9	2.824,8	2.825,5	2.813,1	2.793,8	2.836,5
1956	2.773,8	2.735,8	2.702,6	2.685,7	2.671,1	2.682,6	2.688,8	2.687,5	2.680,1	2.695,4	2.692,2	2.677,3	2.697,2
1957	2.650,3	2.666,8	2.680,4	2.682,2	2.672,3	2.666,8	2.650,0	2.647,5	2.634,9	2.612,8	2.593,7	2.578,4	2.644,2
1958	2.551,5	2.562,6	2.558,9	2.517,5	2.490,5	2.473,1	2.479,5	2.491,4	2.499,7	2.525,0	2.534,4	2.547,6	2.518,9
1959	2.537,2	2.544,8	2.552,1	2.547,3	2.540,0	2.540,6	2.543,6	2.539,7	2.526,9	2.509,6	2.493,2	2.485,2	2.529,7
1960	2.464,7	2.475,0	2.484,4	2.479,8	2.468,9	2.458,8	2.452,0	2.456,2	2.458,3	2.457,5	2.445,8	2.439,0	2.461,7
1961	2.419,0	2.417,7	2.416,2	2.401,0	2.392,2	2.388,2	2.391,2	2.386,5	2.379,1	2.375,4	2.356,8	2.345,5	2.389,0
1962	2.323,6	2.321,2	2.307,1	2.277,3	2.277,3	2.266,0	2.257,0	2.261,5	2.250,3	2.241,5	2.232,7	2.208,9	2.268,2
1963	2.171,0	2.130,3	2.120,3	2.108,5	2.108,5	2.108,5	2.110,5	2.106,6	2.085,2	2.064,3	2.064,3	2.051,2	2.102,6
1964	2.031,0	2.025,5	2.016,5	2.007,5	1.998,6	1.979,4	1.967,3	1.963,8	1.955,3	1.943,5	1.935,2	1.926,9	1.979,4
1965	1.917,0	1.913,7	1.908,9	1.904,0	1.897,6	1.892,8	1.886,4	1.884,8	1.881,7	1.880,1	1.878,5	1.870,7	1.892,8
1966	1.864,5	1.864,5	1.862,9	1.856,8	1.852,2	1.853,7	1.852,2	1.853,7	1.853,7	1.847,6	1.841,5	1.835,5	1.853,7
1967	1.830,5	1.832,4	1.828,6	1.824,8	1.821,0	1.817,3	1.813,5	1.809,8	1.802,3	1.804,2	1.804,2	1.804,2	1.815,4
1968	1.796,8	1.798,6	1.796,8	1.793,1	1.791,3	1.793,1	1.794,9	1.793,1	1.789,4	1.787,6	1.785,8	1.778,5	1.791,3
1969	1.773,1	1.773,1	1.766,0	1.757,1	1.753,6	1.746,6	1.734,4	1.729,3	1.724,2	1.715,7	1.709,0	1.700,6	1.739,6
1970	1.690,7	1.677,7	1.672,9	1.664,8	1.658,5	1.655,3	1.652,2	1.647,5	1.633,5	1.625,9	1.616,8	1.609,3	1.650,6
1971	1.602,9	1.598,0	1.589,8	1.584,9	1.575,2	1.570,4	1.564,1	1.560,9	1.550,0	1.542,2	1.537,6	1.534,6	1.567,3
1972	1.525,5	1.516,4	1.512,0	1.507,5	1.497,3	1.488,6	1.481,4	1.472,9	1.457,5	1.437,0	1.426,3	1.422,3	1.478,6
1973	1.404,0	1.389,9	1.377,3	1.360,1	1.339,6	1.330,2	1.323,3	1.316,4	1.309,5	1.293,8	1.278,4	1.256,0	1.330,2
1974	1.238,4	1.216,3	1.178,8	1.163,1	1.145,1	1.121,6	1.092,5	1.068,6	1.031,6	1.008,7	992,1	982,6	1.097,4
1975	970,1	957,8	956,5	942,0	935,3	924,9	919,0	913,7	904,4	891,8	883,5	874,2	922,0
1976	864,5	848,8	829,2	802,4	787,3	783,3	777,9	770,5	755,2	727,3	710,1	700,1	777,1
1977	697,3	679,6	668,0	660,0	650,3	643,3	637,6	632,7	624,8	617,1	606,7	603,3	642,6
1978	596,6	589,5	582,5	575,2	568,0	562,4	557,5	554,5	545,8	538,8	533,3	528,7	560,4
1979	516,8	507,8	500,3	490,6	483,2	477,4	472,1	466,6	453,0	440,4	433,5	424,9	470,6
1980	408,1	399,5	395,0	387,3	383,0	378,5	370,5	365,8	356,1	348,4	339,2	333,5	371,0
1981	327,8	320,2	314,3	308,5	302,9	298,8	295,5	292,9	287,4	279,9	273,5	269,7	296,8
1982	264,9	260,1	256,8	253,6	249,7	246,3	241,3	235,3	230,5	224,2	220,0	217,8	241,1
1983	213,4	209,3	206,5	203,3	200,4	198,7	195,9	194,8	190,9	186,2	183,2	181,9	196,6
1984	178,6	175,6	173,7	171,8	170,2	168,7	167,8	167,0	165,1	162,4	160,8	159,1	168,2

1985	156,4	153,8	152,0	149,9	148,4	147,1	146,4	145,8	144,8	141,9	140,2	138,6	147,0
1986	137,5	135,9	135,0	134,3	133,5	132,6	132,6	132,1	131,5	130,2	129,3	128,7	132,8
1987	127,2	126,4	125,6	125,0	124,1	123,3	122,7	122,1	120,5	118,6	118,0	117,6	122,5
1988	116,5	115,9	115,0	114,2	113,7	112,9	112,4	111,5	110,4	108,8	107,0	106,4	112,0
1989	104,8	103,1	102,1	100,8	100,0	99,0	98,6	98,2	97,3	95,4	94,6	93,7	98,9
1990	92,5	91,2	90,5	89,8	89,2	88,5	87,8	86,6	85,5	84,0	82,8	82,1	87,4
1991	80,8	79,2	78,7	77,9	77,2	76,3	76,0	75,5	74,8	73,4	72,2	71,7	76,2
1992	70,4	70,0	69,2	68,5	67,7	67,1	66,8	66,7	66,1	65,2	64,2	63,9	67,1
1993	63,4	62,7	62,4	61,8	61,1	60,4	59,8	59,6	59,5	58,4	57,7	57,7	60,4
1994	56,8	56,2	55,9	55,5	54,9	54,6	54,2	53,9	53,5	52,6	52,1	51,5	54,3
1995	51,0	49,7	48,5	47,8	46,8	46,1	45,9	45,4	45,1	44,3	43,4	43,2	46,5
1996	43,0	42,6	42,2	41,4	40,8	40,6	40,8	40,7	40,3	40,2	39,8	39,6	41,0
1997	39,4	39,2	39,1	39,0	38,6	38,6	38,6	38,6	38,3	37,9	37,5	37,5	38,6
1998	37,1	36,8	36,8	36,5	36,2	36,1	36,1	36,0	35,9	35,6	35,5	35,5	36,1
1999	35,4	35,1	34,9	34,4	34,1	34,1	33,9	33,9	33,5	33,3	32,8	32,7	34,0
2000	32,5	31,9	31,6	31,5	31,1	30,7	30,4	30,4	30,2	29,8	29,3	29,2	30,7
2001	28,6	28,1	28,0	27,6	27,2	27,0	27,0	27,0	26,9	26,6	26,4	26,3	27,2
2002	25,7	25,3	25,0	24,6	24,4	24,2	24,1	23,9	23,7	23,4	23,1	23,0	24,2
2003	22,5	22,3	21,8	21,6	21,5	21,4	21,1	20,9	20,6	20,5	20,2	20,2	21,2
2004	20,0	19,7	19,6	19,3	19,1	18,8	18,7	18,5	18,5	18,5	18,2	18,2	18,9
2005	18,2	17,8	17,6	17,3	17,1	16,9	16,6	16,4	16,3	16,1	16,1	16,0	16,9
2006	15,7	15,4	15,2	15,0	14,6	14,5	14,2	14,1	14,1	14,2	14,2	14,1	14,6
2007	14,0	13,7	13,5	13,4	13,0	12,7	12,5	12,3	12,3	12,0	11,5	11,1	12,7
2008	10,8	10,5	10,0	9,7	9,1	8,6	8,2	8,1	8,3	8,3	8,7	8,9	9,1
2009	9,1	8,9	8,9	8,6	8,4	8,2	8,2	7,8	8,2	8,1	8,0	7,8	8,3
2010	7,7	7,5	7,3	6,9	6,8	6,8	6,4	6,2	6,5	6,3	6,2	5,8	6,7
2011	5,4	5,1	4,7	4,2	4,1	4,0	3,7	3,4	3,4	3,0	2,9	2,6	3,9
2012	2,2	1,8	1,4	0,9	1,0	0,8	0,7	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,8
2013	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,4	-0,5	-0,9	-0,5	-0,4	-0,1	-0,4	-0,3
2014	-0,6	-0,5	-0,5	-0,7	-0,6	-0,7	-0,6	-0,8	-0,4	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5
2015	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,3	-0,5	-0,3	-0,3	-0,4
2016	-0,1	0,1	0,0										

Scheda operativa

Dossier esemplificativo degli interventi ammissibili a beneficiare della detrazione Irpef per ristrutturazioni edilizie

(fonte individuativa dati: Agenzia delle entrate)

Tipologia di intervento	Modalità di esecuzione
Accorpamenti locali o altre unità immobiliari	Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte	Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio
Allargamento porte e finestre esterne	Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
Allarme finestre esterne	Installazione, sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazioni
Ampliamento con formazione di volumi tecnici	Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne
Apertura interna	Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore	Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi <i>oppure</i> per adeguamento L. 13/1989
Balconi	Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche	Eliminazione
Box auto	Nuova costruzione <i>(Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)</i>
Cablatura degli edifici	Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia	Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori	Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi <i>(Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)</i> Installazione di macchinari esterni
Cancelli esterni	Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria	Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti

Cantine	Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Centrale idrica	Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne Nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica	Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) Con modifiche distributive interne Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Citofoni, videocitofoni e telecamere	Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
Contenimento dell'inquinamento acustico	Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette <i>(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)</i>
Cornicioni	Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre e balconi	Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata	Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestra	Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura	Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage	Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Nuova costruzione <i>(Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)</i>
Gradini scale	Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti
Grondaie	Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione
Impianto di riscaldamento autonomo interno - purché conforme al D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990)	Nuovo impianto, senza opere edilizie Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico	Sostituzione dell'impianto o integrazione per messa a norma
Impianto idraulico	Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa	Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni	Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata)
Interruttore differenziale	Sostituzione o riparazione con innovazioni
Intonaci esterni facciata	Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori
Lastrico solare	Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia	Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori
Lucernari	Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda	Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d'uso
Marciapiede	Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici	Interventi di messa a norma degli edifici <i>(Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all'art. 1 della L. 449/1997 e siano presentate le certificazioni di legge)</i>
Montacarichi	Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta	Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento	Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni	Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi	Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti
Parete esterna	Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna	Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Pavimentazione esterna	Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali
Pensilina protezione autovetture	Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Persiana	Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo	Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina	Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna	Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna	Nuova installazione
Porta-finestra	Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi Trasformazione da finestra a porta finestra
Porte esterne	Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa
Recinzioni	Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione	Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Risparmio energetico	Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette <i>(Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)</i>
Sanitari	Sostituzione di impianti <i>(la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solamente se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l'agevolazione)</i> Realizzazione di servizio igienico interno
Saracinesca	Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna	Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna	Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni	Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti
Sicurezza statica	Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio	Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguateamento dell'altezza dei solai,
Soppalco	Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto	Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l'esecuzione di opere edilizie varie <i>(Detraibile purché già compreso nel volume)</i>
Strada asfaltata privata	Per accesso alla proprietà
Tegole	Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi	Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto	Sostituzione dell'intera copertura Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna	Rifacimento modificando materiali e/o colori

Travi (tetto)	Sostituzioni con modifiche Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda	Innovazioni rispetto alla situazione precedente Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento Trasformazione di balcone in veranda
Vespai	Rifacimento
Zoccolo esterno facciata	Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi

Dossier Casi

Quadro RW e sanzione amministrativa per omessa compilazione

Le vigenti disposizioni prevedono che la compilazione del quadro RW costituisce un obbligo dichiarativo a carico:

- delle persone fisiche;
 - degli enti non commerciali;
 - delle società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir;
- residenti in Italia che, nel corso del periodo d'imposta, hanno detenuto:
- investimenti all'estero;
 - attività estere di natura finanziaria;
- suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Il comma 2 dell'art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, prevede che la violazione dell'obbligo di monitoraggio (quadro RW) viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell'ammontare degli importi non dichiarati che si raddoppia (dal 6 al 30%) se la violazione si riferisce alla detenzione di investimenti all'estero o di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, tenendo presente che nel caso in cui la dichiarazione prevista viene presentata entro novanta giorni dal termine, si rende applicabile la sanzione di € 258,00.

Nell'ipotesi in cui l'omessa compilazione del quadro RW faccia riferimento a due entità uguali, ma utilizzate in maniera differente, sorge il dubbio sulle modalità di determinazione della sanzione amministrativa, cui fare riferimento per l'eventuale ravvedimento operoso.

Ad esempio, si ipotizzino le seguenti due situazioni:

Caso 1:

<i>Valore iniziale</i>	<i>Valore finale</i>	<i>Giorni</i>
€ 1.000.000,00	€ 1.100.000,00	365 (dall'1.1 al 31.12)

Caso 2:

<i>Valore iniziale</i>	<i>Valore finale</i>	<i>Giorni</i>
€ 1.000.000,00	€ 1.015.323,00	31 (dall'1.1 al 31.1)
€ 1.015.323,00	€ 1.030.647,00	28 (dall'1.2 al 28.2)
€ 1.030.647,00	€ 1.045.970,00	31 (dall'1.3 al 31.3)
€ 1.045.970,00	€ 1.061.293,00	30 (dall'1.4 al 30.4)
€ 1.061.293,00	€ 1.076.616,00	31 (dall'1.5 al 31.5)
€ 1.076.616,00	€ 1.091.940,00	30 (dall'1.6 al 30.6)
€ 1.091.940,00	€ 1.107.263,00	31 (dall'1.7 al 31.7)
€ 1.107.263,00	€ 1.122.586,00	31 (dall'1.8 al 31.8)
€ 1.122.586,00	€ 1.137.909,00	30 (dall'1.9 al 30.9)
€ 1.137.909,00	€ 1.153.233,00	31 (dall'1.10 al 31.10)
€ 1.153.233,00	€ 1.168.556,00	30 (dall'1.11 al 30.11)
€ 1.168.556,00	€ 1.183.879,00	31 (dall'1.12 al 31.12)
Valore medio finale in funzione dei giorni ->		€ 1.100.000,00

In entrambi i casi il valore finale medio (in funzione dei giorni di possesso) delle attività detenute all'estero è pari a € 1.100.000,00.

La differenza fra i due prospetti è che nel primo caso il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato, mentre, nel secondo caso, lo stesso capitale è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento ogni mese.

In concreto:

- nel primo caso, il totale degli importi costituenti:
 - il "valore iniziale" è pari a € 1.000.000,00;
 - il "valore finale" è pari a € 1.100.000,00;
- nel secondo caso, il totale degli importi costituenti:
 - il "valore iniziale" è pari a € 13.011.335,00;
 - il "valore finale" è pari a € 13.195.214,00;

per cui si ritiene coerente che le sanzioni amministrative relative alle violazioni dell'obbligo di monitoraggio (quadro RW) devono necessariamente risultare individuate, in entrambi i casi, sui valori finali medi ponderati con i giorni di possesso e, quindi, su un ammontare di € 1.100.000,00, per entrambe le ipotesi predette.

Per quanto attiene alla valorizzazione delle attività finanziarie, come anche specificato nelle istruzioni di cui al modello Unico, devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe.

Ne deriva, conseguentemente, che, in via preliminare, specificare se l'attività finanziaria detenuta all'estero è riferibile alla detenzione:

- di conti correnti (o libretti di risparmio);
e/o:
- di altre attività finanziarie;

in quanto la compilazione del quadro RW deve necessariamente rispettare determinate modalità di esposizione dei dati e delle informazioni.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	3	4	5	6	7	8				
						,00	,00				
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)					
9		10		11		13					
,00				,00		,00					
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
14		15		16		17		18	19	20	
,00		,00		,00		,00		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari							
21				22				23		24	
										<input type="checkbox"/>	

Infatti, nell'ipotesi di detenzione di conti correnti, il criterio di compilazione è quello del valore medio di detenzione; diversamente il criterio di compilazione è il valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione.

Nel caso in esame, la fattispecie presentata risulta riferibile alla detenzione di un'attività finanziaria, e più in particolare alla detenzione, nel periodo di riferimento, di un singolo titolo.

Ai fini procedurali, come detto:

- *nel primo caso*, il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato;
- *nel secondo caso*, lo stesso capitale è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento in un singolo titolo al termine di ciascun mese.

In queste circostanze, quindi, le istruzioni della colonna 8 dei rigi del quadro RW del modello Unico prevedono l'indicazione del valore al termine del periodo di detenzione.

Nelle ipotesi di omessa compilazione del modello RW:

- *nel primo caso*, la sanzione amministrativa deve necessariamente essere individuata applicando la percentuale prevista dall'art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, al valore al termine del periodo di detenzione, costituito dall'intero anno, pari a € 1.100.000,00;
- *nel secondo caso*, la determinazione della sanzione amministrativa è maggiormente articolata, in quanto nell'arco di un anno risulta essere stato detenuto un singolo titolo in ciascun periodo di riferimento conseguente tra loro. Pertanto la sanzione amministrativa deve essere determinata applicando la percentuale prevista al valore al termine del periodo di detenzione di ciascun periodo di riferimento ponderato per i giorni di possesso. La somma delle sanzioni amministrative riferibili a ciascun periodo di riferimento ponderato per i giorni di possesso consentirà di individuare l'entità della sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale.

Ovviamente si deve ritenere che dal punto di vista della temporalità delle operazioni:

- di investimento;
- e:
- di disinvestimento;

rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario, è necessario che l'individuazione del termine si riferisca al rapporto finanziario nel suo complesso.

Ne deriva, quindi, che gli adempimenti dichiarativi previsti devono necessariamente prevedere l'indicazione:

- del valore iniziale di detenzione;
- e:
- del valore finale di detenzione;

della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima. Per completezza, nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli,...), il momento di avvenuta variazione deve necessariamente essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.

Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, devono risultare duplici, in quanto il contribuente deve annotare:

- *in un rigo del quadro RW*, il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
- *in un nuovo rigo del quadro RW*, il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

L'agenzia delle entrate, al punto 14.1 della circolare 12/E dell'8 aprile 2016, per l'obiettivo predetto e solamente in relazione al modello Unico 2016, precisa la necessità, in via transitoria, di utilizzare il codice "14-Altre attività estere di natura finanziaria".

In ogni caso, si ritiene necessario porre in evidenza che per consentire l'attività di controllo, permane, comunque, l'onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in cui devono necessariamente risultare

specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività.

La soluzione dell'utilizzo del valore medio di giacenza ponderato per i giorni di possesso, trova, invece, compimento per la detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio), dove deve essere tenuto conto, quindi, del valore finale medio pari a € 1.100.000,00 in funzione dei giorni di possesso delle attività detenute all'estero.

Come individuare il bonus spettante per gli acquisti di beni immobili destinati alla locazione

Per il riconoscimento del *bonus immobili derivante sia sull'acquisto delle abitazioni da concedere in locazione, sia sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per tale operazione*, si deve necessariamente fare riferimento:

- *all'art. 21, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164, che recita: "Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime";*
- *all'art. 2, comma 2, del decreto attuativo 8 settembre 2015, che precisa che ai soggetti predetti "spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto della medesima unità immobiliare nella misura del 20% degli stessi".*

Ai fini procedurali, si pone in rilievo che l'agevolazione compete:

- per l'acquisto di unità immobiliari:
 - a destinazione abitativa di nuova realizzazione o rientranti nell'ambito di operazioni oggetto di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione (ex art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
 - effettuato, nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da cooperative edilizie, da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare *oppure* da imprese che li ha costruiti o ristrutturati, diverse dalle precedenti;
- per gli oneri di appalto per la costruzione di unità abitative su aree edificabili che risultavano già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti i previsti diritti edificatori.

L'unità immobiliare oggetto di compravendita e di locazione, deve necessariamente rispettare le seguenti caratteristiche oggettive:

- destinazione residenziale "non di lusso" e, quindi, sono agevolabili sono quelli rientranti nella categoria catastale A, con esclusione di A/1, A/8 e A/9;
- non deve risultare localizzati nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. 1° aprile 1968, n. 1444, per cui non devono essere costruzioni realizzate in zone del territorio destinate ad usi agricoli;

- deve conseguire prestazioni energetiche rientranti nell'ambito della classe A o B nazionale oppure in relazione alla relativa normativa regionale;
- deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo, tenendo in considerazione che il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.

Per quanto attiene al *contratto di locazione* è necessario puntualizzare che:

- non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- il canone di locazione non deve risultare di entità superiore a quello definito dalla convenzione-tipo di cui all'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, stipulata al fine del rilascio della licenza a costruire relativamente agli interventi di edilizia abitativa convenzionata oppure al minore ammontare previsto per i cosiddetti contratti a "canone concordato" tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative (art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431) e per i contratti a "canone speciale", per i quali il medesimo non deve superare il 5% del valore convenzionale dell'alloggio oggetto di locazione (art. 3, comma 114, della L. 24 dicembre 2003, n. 350).

si prevede che non debbano sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario e che il canone non deve essere superiore a quello «concordato».

La deduzione, che compete:

- nella misura del 20% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare risultante dall'atto di compravendita o dell'importo complessivo degli oneri di costruzione attestati dall'impresa che ha eseguito i lavori, tenendo presente, inoltre, che l'agevolazione è anche beneficiabile in relazione agli interessi passivi dipendenti dal mutuo stipulato per l'acquisto dell'unità immobiliare;
- fino ad un'entità massima complessiva di spesa di € 300.000,00, tenendo presente che la medesima spetta per l'acquisto e/o la realizzazione anche di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il limite massimo complessivo predetto;

deve necessariamente risultare ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall'anno in cui è stato stipulato il contratto di locazione, tenendo, in ogni caso, in considerazione che non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la medesima iniziativa.

L'agevolazione, configurandosi come deduzione dal reddito, potrebbe essere di interesse per gli investitori che vogliono conseguire un risparmio fiscale, il quale da un lato è collegato all'aliquota Irpef marginale riferita al reddito del contribuente e dall'altro deve tener conto anche della minor tassazione del canone di locazione a seguito dell'applicazione della cedolare secca (aliquota del 10%), anche se il proprietario ha l'obbligo di locare il bene ad un canone generalmente più basso rispetto a quello di mercato.

Caso 1 – si consideri una persona fisica che possiede un reddito imponibile 2015 la cui aliquota marginale Irpef è del 43% (reddito superiore a € 75.000,00), oltre ad una addizionale regionale Irpef dell'1,23%, che ha effettuato l'acquisizione di una unità immobiliare del costo complessivo di € 250.000,00, avente le caratteristiche di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164, immediatamente locata ad un canone agevolato di € 4.800,00 annui.

Soluzione

La persona fisica privata (non esercente attività commerciale) per l'unità immobiliare - avente le caratteristiche di cui all'art. 21 predetto - destinata alla locazione, ha diritto di beneficiare di una

deduzione di € 50.000,00 [20% di € 250.000,00], da suddividere in otto quote annuali da € 6.250,00 [€ 50.000,00 : 8].

Considerando che l'unità immobiliare acquistata è stata locata ad un canone annuo di € 4.800,00, il risparmio fiscale del contribuente può essere così individuato:

- € 2.764,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma del 43% dell'Irpef e dell'1,23% dell'addizionale) derivante dall'onere deducibile [44,23% di € 6.250,00 = € 2.764,00];
- € 1.537,00, per minor Irpef e addizionale (aliquota complessiva di 44,23% dato dalla somma del 43% dell'Irpef e dell'1,23% dell'addizionale) dovuta rispetto alla cedolare secca del 10% su € 4.800,00 (10% di € 480,00). La non tassazione del reddito fondiario al netto della deduzione del 5% è pari a € 1.537,00 [44,23% x (95% di € 4.800,00) - € 480,00] = [(44,23% di € 4.560,00) - € 480,00] = [€ 2.017,00 - € 480,00].

Ne deriva, pertanto, che il risparmio fiscale calcolato sul prezzo di acquisizione dell'unità immobiliare risulta di entità pari a € 4.301,00 [€ 2.764,00 + € 1.537,00], non tenendo in considerazione, tra l'altro, del risparmio derivante dal mancato versamento dell'imposta di registro conseguente all'opzione per l'applicazione della "cedolare secca".

Oltre al bonus spettante per l'acquisto del bene immobile, compete, se è stato stipulato un mutuo finalizzato a porre in essere l'operazione di acquisizione, anche il bonus sugli interessi passivi pagati.

Infatti, per quanto attiene alla *deducibilità degli interessi passivi* dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle abitazioni in argomento, che deve necessariamente essere aggiunta alla deduzione *del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile*, non risultano specificati limiti di spesa né dalla norma primaria, né dal decreto attuativo.

Ne deriva, di conseguenza, per evitare che la deduzione degli interessi risulti:

- avulsa dal contesto della norma agevolativa;
- dai principi generali previsti per gli oneri deducibili che sono sempre ancorati ad un limite massimo di spesa ammissibile;

si ritiene che la stessa deve risultare correlata ai limiti di spesa previsti per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, trattandosi di due misure tese ad agevolare l'acquisto del medesimo bene immobile.

In altri termini, considerato il nesso o rapporto intercorrente tra il prezzo dell'abitazione e il mutuo contratto per il suo acquisto, si ritiene che la deduzione per interessi deve, per evidenti ragioni, essere limitata alla quota dei medesimi proporzionalmente riferibile ad un mutuo di entità non superiore a € 300.000,00.

Pertanto, nell'ipotesi di un mutuo stipulato per un ammontare di entità superiore a € 300.000,00, gli interessi su cui calcolare la deduzione devono essere ridotti proporzionalmente, applicando la formula:

$$\frac{\text{interessi pagati} \times \text{€ 300.000,00}}{\text{Importo effettivo del mutuo contratto}}$$

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio numerico:

Caso 2 – si ipotizzi che, nell'anno 2015, è stato stipulato un mutuo di € 400.000,00 per effettuare l'acquisto di una unità immobiliare abitativa del costo complessivo di € 600.000,00, e che, in tale anno, vengono effettivamente corrisposti interessi passivi per un ammontare complessivo di € 2.000,00.

Soluzione

l'importo massimo deducibile degli interessi passivi pagati sarà pari a € 1.500,00 revente applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{€ 2.000,00} \times \text{€ 300.000,00}}{\text{€ 600.000,00}}$$

Per quanto attiene al *limite temporale di deducibilità degli interessi passivi*, poiché i disposti normativi citati non contengono alcun riferimento al periodo temporale di 8 anni, concesso per la deduzione del costo di acquisto dell'abitazione, si ritiene, quindi, che la deduzione degli interessi passivi possa validamente competere per l'intera durata del mutuo.

Ciò trova conferma anche nel comma 6 del medesimo art. 2 del decreto attuativo 8 settembre 2015, che, nel prevedere la ripartizione in otto quote annuali dell'agevolazione, richiama la sola "*deduzione di cui al comma 1*", ovvero quella inerente al prezzo di acquisto dell'immobile.